

STATUTO

VEROYO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA
SASSARI 11/B

Numero REA: SS - 222515

Codice fiscale: 03008990909

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2026 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaiporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Porto Torres la Società cooperativa denominata "VEROYO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

All."B" al rep.
42.476/35.170

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali e agenzie anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/191, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lettera A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno l'equilibrio delle responsabilità, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa

	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qual-	
	siasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei	
	soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve coopera-	
	re attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e	
	organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La	
	Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche all'appor-	
	to dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando conti-	
	nuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i	
	rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgi-	
	mento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La	
	cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori	
	i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. Nella costituzione e nel-	
	l'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve	
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può	

	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla A.G.C.I Associazione Generale Cooperative Italiane Via Nazionale n. 243, Roma, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 14.12.1947 n. 1577 e successive integrazioni e modificazioni.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa, senza finalità lucrative, nel rispetto delle normative vigenti in materia e preve le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, si propone di fornire ai soci nuove opportunità di lavoro attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- disporre e gestire iniziative nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza integrata o remota (telesoccorso), gestire servizi di assistenza domiciliare polivalenti comprendenti l'aiuto domestico, l'assistenza sociale, educativa e sanitaria a favore di famiglie, persone malate, persone anziane, portatori di handicap e giovani che vivono condizioni di disagio ed emarginazione;	
	- progettare e gestire strutture polifunzionali attrezzate per l'accoglienza di pazienti di ogni fascia di età e con diverse problematiche, strutture sociali quali comunità alloggio, centri di accoglienza, asili nido, scuole materne,	

	centri di recupero e comunità terapeutiche compresi i centri, ludoteche, case	
	di riposo, case di cura e riabilitazione, centri diurni e notturni, centri di aggre-	
	gazione sociale, di vacanze, climatici e ricreativi;	
	- servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli appositamente ap-	
	prontati, nonché di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con le	
	scuole dell'obbligo, piani socioassistenziali, alle prestazioni professionali,	
	alla consulenza e previsione;	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale	
	dei soci, partecipando e organizzando anche convegni, congressi, viaggi di i-	
	struzione e ogni altra attività; programmazione e conduzione di centri di for-	
	mazione professionale, anche in collaborazione con l'Università e con altri	
	Enti ed Associazioni operanti nel territorio, rivolti alla formazione superiore	
	tecnico professionale integrata degli adulti, all'inserimento professionale e	
	lavorativo dei disabili, alla formazione manageriale e della pubblica Ammi-	
	nistrazione e qualsiasi misura formativa alla creazione d'impresa, allo svi-	
	luppo dell'occupazione ed al perseguimento delle pari opportunità tra uomi-	
	ni e donne, alla formazione professionale dei giovani in età scolastica;	
	- gestione strutture ricettive (campeggi, alberghi, centri vacanze, ristoranti, o-	
	stelli della gioventù, gestione bar mense e spazi ricreativi) e quant'altro at-	
	tinente all'attività turistica e alberghiera;	
	- gestione banchine – aree demaniali;	
	- acquisire finanziamenti imprenditoria femminile (L: 215);	
	- costruire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata an-	
	che cooperative ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperati-	
	va;	

	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a-	
	gevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti, sia pubblici che privati,	
	per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o	
	ad esse simili.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà acquistare o pren-	
	dere in affitto tutte le attrezzature utili e necessarie a garantire l'ottimale ese-	
	cuzione dei servizi per qualità e prezzo, nonché acquistare, costruire o affit-	
	tare immobili adeguati alla propria attività sociale ed economica. Per agevo-	
	lare il conseguimento dello scopo sociale, la società si propone di costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento	
	aziendale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la	
	cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.	
	La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà	
	stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di	
	prestiti, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari, privi di diritti	
	di amministrazione, da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigi-	

	lanza prudentiale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni at-	
	tuative.	
	La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice civile ad	
	un Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a	
	quelle sopra indicate, comprendenti servizi di pulizie, disinfestazioni e ma-	
	nutenzioni di strutture pubbliche o private, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica,	
	finanziaria, mobiliare e immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi.	
	Per la sola indicazione esemplificativa:	
	potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso	
	lo scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad	
	associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e	
	in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie fi-	
	nalità statutarie;	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a fa-	
	vore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o im-	
	prese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né	
	in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al	

perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività

	delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorren-	
	za con quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obbli-	
	ghi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Con-	
	siglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	

10 di **39**

	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e/o PEC se posseduta;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rap-	

	porto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda	
	di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammis-	
	sione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certifi-	
	cata (PEC) ed il numero di fax;	
	f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deli-	

	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
	sati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di	
	Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Am-	
	ministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed e-	

	splichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperati-	
	va salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata	
	in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle mo-	
	dalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile	
	in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quan-	
	tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quan-	
	to previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della Cooperativa stessa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quan-	
	to previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	
	operativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informa-	
	zioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le	
	suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	

	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	
	sona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio	
	è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero	
	per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno	
	due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. Il recesso non può es-	
	sere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non ol-	
	tre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione e al socio mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	

	innanzi al Collegio Arbitrale	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci	
	lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento	
	interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rap-	
	porto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento	
	interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via	
	definitiva la fruizione dei servizi;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli orga-	
	ni sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al	
	socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adem-	
	pia entro 30(trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o	

	al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e seguenti, nel termine di sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'esclusione comporta in	
	ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedi-	
	mento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle quote)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite im-	

	putabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende	
	il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quiquies} , comma	
	tre, del Codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sottoscritte e versate in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove que-	
	sto non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), f), g) e h) do-	
	vranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento e perdono il diritto al rimborso del-	
	la partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	

	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a € 100 (cento virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamen-	

te previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione

	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino ad euro 100,00(cento virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 101 (centouno virgola zero zero) euro e fino ad euro 2.000,00	
	(duemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 2.001 (duemilauno virgola zero zero) e fino ad euro	
	3.000,00(tremila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 3.001 (tremila uno virgola zero zero) e fino ad euro	
	5.000,00(cinquemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 5.001,00(cinquemila uno virgola zero zero) euro di capitale sot-	
	toscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvento-	
	ri verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuito per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5(cinque) anni dalla lo-	
	ro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del	

	valore nominale di €. 25,00 (euro venticinque). Il valore complessivo quote	
	detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati di soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-	
	sclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovve-	
	ro entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, op-	
	pure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	

	della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Co-	
	dice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva	
	il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei	

	commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del tren-	
	ta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma,	
	del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro,	
	- produttività.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e re-	
	munerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere asse-	
	gnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento	
	gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	azioni di sovvenzione.	

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) L'organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti

	dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazio-	
	ne;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge	
	e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve	
	essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avvi-	
	so contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in I-	
	talia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci via fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dai libri so-	
	ci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'arti-	
	colo 22.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo,	
	e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti	
	dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunion-	
	ne. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresen-	
	tati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deli-	
	berazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28,	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	

	Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	
	di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei so-	
	ci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di un voto, a prescindere dalla quota sociale che	
	versano in cooperativa. Per i soci sovventori si applica il disposto del prece-	
	dente articolo 19	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di As-	
	semblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	

	all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio, cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rap-	
	presentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o	
	con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. L'elezio-	
	ne delle cariche sociali avverrà a maggioranza relativa, per alzata di mano,	
	per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge oltre che	
	dal presente statuto.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri va-	
	riabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.	

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del Codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-

rativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono	

	insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo può essere	
	convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato,	
	determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche, compreso il Presidente in quanto investito del potere di	
	rappresentanza.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fi-	
	ne mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Coopera-	
	tiva spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati,	
	se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'as-	
	senza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure	

ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì nominare, in alternativa, quale organo di controllo, un Collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	

	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'og-	
	getto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbi-	
	trale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non	
	più di una sola volta nel caso dell'art. 35, comma secondo, D.Lgs n. 5/2003,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	
	al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri in ogni caso devono fissare un'appo-	
	sita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previ-	
	sto dall' articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme conte-	
	nute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Conciliazione della	
	Cooperazione in vigore al momento di produzione della domanda.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, even-	
	tualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei divi-	
	dendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, even-	
	tualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei di-	
	videndi deliberati e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre	
	al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare ap-	
	positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'As-	
	semblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tec-	
	nici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	

	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell’articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmen-	
	te maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Art.40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V	
	del Codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a nor-	
	ma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società	
	a responsabilità limitata.	
	F.to: Toca Torriente Yoel Orlando	
	F.to: Mura Veronica	
	F.to: Noemi Manai	
	F.to: Andrea Porqueddu Notaio (sigillo)	

39 di 39